

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Anche l'esercizio di una sola delle attività previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 1/90 è soggetta al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 09/12/1992 n. 54. Sono soggette al presente regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della L. 1/90.

Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista di cui all'art 1, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sia in pubblico locale che in locale aperto al pubblico (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari) o annesso alla propria abitazione, anche a titolo gratuito, sono soggette alla disciplina del presente regolamento ivi compreso il possesso dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 2 – Obblighi e limiti dell'autorizzazione

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività di cui al precedente art.1, deve essere munito di apposita autorizzazione ai sensi della L. 4 gennaio 1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", nonché degli artt. 6 e 7 L.R. 9 dicembre 1992 n. 54 "Norme di attuazione della L. 4 gennaio 1990 n.1 – Disciplina dell'attività di estetista".

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento ed acquisito il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

Le attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga i regolari assensi edilizi, il parere favorevole dell'ASL e consenta i controlli da parte degli Organi competenti.

Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, semprechè sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.2 della Legge 23.12.1970, n.1142, e della Legge 4.1.1990, n.1, soltanto negli orari coincidenti con

quelli di funzionamento degli esercizi relativi all'attività prevalente e fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti.

Le autorizzazioni rilasciate all'interno di Istituti di ricovero, Ospedali, Convivenze, Caserme ed Enti assimilabili nonché all'interno di Alberghi, Centri Commerciali possono essere oggetto di subingresso, ma non di trasferimento.

Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi, in caso di comprovata necessità da giustificare su richiesta degli organi di controllo.

Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento, esercitate dalle scuole a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, devono ottenere la prescritta autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle condizioni generali richieste per l'attività di centro estetico.

Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche ai fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma dell'art.4 comma 1 e dell'art. 10 con esclusione della lettera c) con istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa Qualifica Professionale.

Tali prescrizioni non si applicano alle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e aggiornamento professionale organizzate da Enti o Associazioni di Comparto.

Art. 3 – Zone

Il Territorio comunale viene suddiviso in due zone:

- Zona A1 individuata nella planimetria in tinta giallo unito e circoscritta dalle seguenti vie e piazze: Piazza I Maggio, Corso Alfieri, Via del Cavallino, Via Crispi, Corso Dante, Largo Martiri della liberazione, C.so Dante, Piazza Vittorio Veneto, Viale Partigiani, Piazza Lugano, Viale Partigiani, Piazza Torino, Corso Alfieri, Via Porta Romana, Via Sant'Anna, Via Galimberti, Via Grassi, Via F.lli Olivero, Corso Matteotti, Piazza Marconi, P.zza Medaglia d'Oro, Via Artom, Piazza Leonardo da Vinci, Corso Einaudi, Corso Galileo Ferraris, Viale Rosselli, Corso alla Vittoria, Piazzale vittoria, Via Calosso, Piazza I Maggio.
- Zona A2 tutto il restante territorio comunale.

Art. 4 – Concessione dell'autorizzazione e distanze Esercizi

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 L. n. 1 del 4 gennaio 1990 e artt. 3 e 4 L.R. 9 dicembre 1992 n. 54, secondo le norme procedurali indicate negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite nel presente regolamento, nonché della destinazione d'uso dei locali.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate previo accertamento del possesso delle distanze, come previste negli articoli seguenti, per le nuove aperture e per i trasferimenti, misurabili tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo le modalità del codice della strada, dall'ingresso principale pedonale del numero civico relativo alla sede del laboratorio preesistente all'ingresso del numero civico del laboratorio che si dovrà aprire.

L'accertamento è effettuato dagli organi di Polizia Municipale fatta salva la possibilità di effettuare da parte di personale tecnico del Comune misurazioni con strumentazione idonea qualora ciò si rendesse necessario per meglio stabilire le distanze.

La misurazione delle distanze verrà effettuata usando il misuratore stradale in dotazione al Comando di Polizia Municipale.

In caso di contestazione, la misurazione verrà delegata ad organi tecnici del Comune, stante il parere positivo della Commissione Comunale di cui al presente Regolamento.

**Art. 5 - Distanze previste per l'ottenimento dell'autorizzazione
all'apertura di nuove attività.**

Il rilascio di autorizzazione per l'apertura di nuovo esercizio è subordinato all'accertamento del possesso delle distanze fissate per le due zone in:

- Zona A 1 metri lineari 350 (trecentocinquanta)
- Zona A 2 metri lineari 250 (duecentocinquanta)

misurabili in conformità ai disposti dell'art. 4 del presente regolamento.

**Art. 6 - Distanze minime richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione
al trasferimento dell'attività.**

Il trasferimento di sede potrà essere autorizzato subordinatamente all'accertamento dell'esistenza delle distanze fissate in:

- trasferimenti nell'ambito della medesima zona metri lineari 100.
- trasferimenti fuori zona il 50 % dei metri lineari previsti, per le nuove attività, nella zona ove l'esercizio andrà ad insediarsi.

Misurabili in conformità ai disposti dell'art. 4 del presente regolamento.

Nel caso di parziale o totale ristrutturazione dell'immobile o per cause dovute a calamità naturali, può essere concesso il trasferimento temporaneo in deroga alle distanze previste dal precedente comma, per un periodo non superiore ad un anno, salvo eventuali proroghe per comprovata necessità dettagliatamente motivata, purché il richiedente torni a collocarsi, dopo il termine concesso, presso la sede originaria; qualora, prima della scadenza del termine concesso per il trasferimento in deroga alle distanze, l'esercente decidesse di non ricollocarsi nella sede originaria il trasferimento potrà essere consentito per altra sede, subordinatamente alla verifica delle distanze minime previste dal comma 1 per i trasferimenti nell'ambito della stessa zona o fuori zona.

Ai fini degli accertamenti delle verifiche metriche per l'apertura o il trasferimento di altri esercizi, l'esercizio che fruisce del trasferimento temporaneo in deroga dovrà sempre essere considerato come esistente nella sede originaria, qualora le misurazioni coinvolgessero la sede temporanea quest'ultima non dovrà essere considerata.

Art. 7- Subingresso

Il subingresso nell'esercizio dell'attività di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990, dalla quale deve risultare il possesso della titolarità dell'esercizio, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente regolamento, unitamente alla comunicazione, deve altresì essere prodotta autocertificazione attestante che i locali non hanno subito modifiche successivamente alla data del rilascio dell'ultimo parere igienico sanitario rilasciato al cedente, l'autocertificazione dovrà essere firmata congiuntamente dal cedente e dal subentrante per le rispettive responsabilità. Il subentrante, in possesso dei predetti requisiti, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui all'art. 9 e seguenti del presente regolamento, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia di inizio attività .

Del subingresso dovrà essere data comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Accertata la rispondenza della comunicazione verrà rilasciato al subentrante un provvedimento autorizzatorio, attestante il nulla-osta alla prosecuzione dell'attività .

Il subingresso nell'esercizio dell'attività di estetica, qualora vi siano state modifiche dei locali o vengano ristrutturati dal subentrante, prima dell'inizio dell'attività è subordinato alla richiesta di autorizzazione nella quale deve risultare il possesso della titolarità dell'esercizio, dei

requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente regolamento e la data di presentazione della richiesta al SISP per l'ottenimento del parere igienico sanitario.

L'attività potrà essere intrapresa solo previa acquisizione dell'autorizzazione, rilasciabile subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del SISP.

L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data documentata di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, all'esercizio dell'attività il subentrante non faccia comunicazione di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di cessione azienda decade dal diritto di esercitare.

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte o per i casi di cui all'art. 5 della legge 443 del 08/08/1985 s.m.e.i. comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della qualificazione professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, in mancanza il subentrante decade dal diritto di ottenere la volturazione.

Art. 8 – Commissione Comunale Consultiva

Per l'esame delle domande per l'attività di Estetista di cui all'art. 10 del presente regolamento, la Commissione Comunale per le attività di barbiere e parrucchiere, è integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La nomina dei due nuovi membri è effettuata dalla Giunta Comunale, gli stessi dureranno in carica fino alla scadenza della Commissione di cui alla L. 1142/70.

Art. 8 bis

La Commissione Comunale esprime parere in merito alle nuove aperture ed ai trasferimenti temporanei per causa di forza maggiore nonché per i casi di cui all'art. 4 ultimo comma e prende atto degli avvenuti trasferimenti in zona, fuori zona e dei subingressi.

Partecipa alle sedute un Funzionario del Settore con funzioni di segreteria e senza diritto di voto.

Art. 9 – Requisiti igienici dei locali per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70. Sono fatti salvi i casi di pre esistenza (immobili realizzati con altezza inferiore già sede di attività) a condizione che siano garantite, in relazione alle attività svolte ed al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'immobile ottenibili da una maggiore superficie dei locali, ovvero la possibilità di adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
- b) tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie fenestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile i locali potranno usufruire di aerazione artificiale capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone in tutte le stagioni (UNI 10339). Devono comunque essere assicurate una aerazione e una illuminazione naturale minime compatibili con gli strumenti normativi ed urbanistici vigenti.

I servizi igienici annessi ai locali devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Devono essere disimpegnati da antilatrina con porta a chiusura automatica.

In relazione all'attività deve essere anche previsto un congruo numero di docce e spogliatoi. Tutti i servizi devono essere dotati di pavimento in ceramica o materiale analogo e rivestiti con ceramica o materiale analogo fino ad una altezza di mt. 1,80. Qualora nell'attività siano impegnati più di 5 operatori dovrà essere individuato un servizio igienico aggiuntivo ad uso esclusivo degli stessi. Dovrà essere individuato uno spazio, ad esclusione del WC, in cui collocare degli armadietti a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero di uno per ogni operatore, in cui riporre alternativamente gli abiti o le sopravvesti.

Per i centri estetici esistenti, con particolare riferimento a quelli ubicati nei centri storici, l'eventuale deroga rispetto ai parametri sopra indicati verrà valutata caso per caso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n.46.

Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e/o autorizzazione all'usabilità ex art. 67 bis del Regolamento Comunale di Igiene.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso liscio, impermeabile, lavabile, disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80.

Presso i box estetici dovrà essere garantito un idoneo numero di punti acqua, tali da consentire il lavaggio delle mani degli addetti.

I lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- b) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutta l'attrezzatura occorrente per l'esercizio dell'attività deve essere tenuta con la massima pulizia. I ferri taglienti e gli aghi devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima dell'utilizzo. Il materiale che viene a contatto con la cute deve

essere possibilmente monouso. Gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche con apparecchiature idonee e certificate. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal decreto Legislativo 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

- h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso. Gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- k) dopo l'utilizzo gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
- l) Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 9/bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dal presente Regolamento.

Gli strumenti utilizzati per il servizio sui deceduti devono essere esclusivamente destinati a tale uso.

Art. 9/ter - Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Per le apparecchiature a raggi UV si rimanda al DPGR 78/99 e al DPGR 6/R/03.

Per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing si rimanda al DPGR 22.05.2003 n. 46.

Art. 10 - Autorizzazione: requisiti e procedure.

Per l'attività di estetista, l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dovrà anche considerare la congruità dei locali in rapporto al tipo di trattamenti svolti ed alla superficie di lavoro in metri quadrati a tal fine ritenuta necessaria.

Dovranno obbligatoriamente essere presentate, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, le documentazioni relative agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati e la dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa da parte di persona in possesso della qualificazione di estetista, nel caso di imprese diverse da quelle previste dalla L.443/85.

In caso di utilizzo di nuovi macchinari dovrà essere presentata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, trenta giorni prima dell'uso degli stessi, comunicazione relativa all'ampliamento o al cambiamento dei trattamenti effettuati, corredata dalla scheda tecnica delle nuove attrezzature.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività come indicato agli artt. 5,6 e 7 è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) igienico - sanitari dei locali stabiliti dal presente regolamento;
- b) della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al titolare o alla persona a cui è affidata la direzione tecnica;
 - in caso di imprese gestite in forma di società in capo ai soci che professionalmente esercitano l'attività o alla persona a cui è affidata la direzione tecnica;
 - in caso di nomina di direttore tecnico deve essere presentata, unitamente all'istanza, apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico avente carattere di continuità ed esclusività sottoscritta dal direttore tecnico e dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale;
- c) della distanza minima, come precisata negli artt. 5 e 6 misurabile in conformità all'art. 4 del presente regolamento;

In caso di impresa gestita in forma individuale o societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venissero a mancare i soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate l'efficacia dell'autorizzazione resta sospesa fino alla nomina di un direttore tecnico.

In caso di subingresso in esercizio con più attività (parrucchiere ed estetista), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui dovesse mancare la qualificazione per una o più delle attività dovrà essere nominato un direttore o responsabile tecnico.

Art. 11 – Modalità particolari di svolgimento dell'attività.

È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza la necessaria autorizzazione.

Le imprese esercenti l'attività di estetista non possono vendere, se non nel rispetto del Decreto Legislativo n. 114/98, i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, anche se al solo fine di continuità dei trattamenti in corso.

Art.12 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, può essere sospesa, qualora venisse accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti dalla stessa previsti.

Con il provvedimento di sospensione dell'attività, da notificarsi all'esercente, si ordina allo stesso, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di notifica, di rimuovere le cause che hanno determinato la sospensione.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione è disposta la revoca dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo all'esercente di dare preventivamente comunicazione, nel caso di qualunque sospensione temporanea di attività per periodi superiore a tre giorni e fino a 30 giorni, e di richiedere l'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'attività per periodi superiori a giorni 30 fino a sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

L'autorizzazione può essere revocata quando l'attività sospesa per un periodo superiore ad un anno o ad altro termine autorizzato, non venga tempestivamente ripresa alla scadenza del termine della sospensione autorizzata, salvo casi di comprovata forza maggiore adeguatamente documentati.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di sei mesi dalla data del rilascio o da altro termine maggiore autorizzato per giustificati motivi.

Art.13 – Esposizione dell'Autorizzazione, dell'orario e delle tariffe.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento deve essere esposta, in visione al pubblico, nei locali dell'esercizio.

Nei locali di esercizio deve altresì essere esposta in modo visibile la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Deve inoltre essere esposto in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio, un cartello riportante l'orario di attività ed il giorno di chiusura.

L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere la possibilità di derogare, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti, alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di particolari festività, manifestazioni ricorrenti, o comunque in particolari occasioni, per le quali siano concesse deroghe alle attività commerciali o artigianali.

Possono essere concesse eventuali deroghe all'orario di apertura per comprovati motivi famigliari, di salute, religiosi ecc. fatto salvo il preventivo nulla osta da parte delle associazioni di categoria più rappresentative sul territorio comunale.

Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti, la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per altri limitati periodi.

Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento hanno carattere permanente fino alla comunicazione della data di cessazione dell'attività da parte del titolare ovvero per subingresso come da art.7

Art.14 – Attività di estetista svolta unitamente all'attività di parrucchiere.

E' ammesso negli stessi locali l'esercizio di attività di estetista e di parrucchiere e barbiere purché muniti delle specifiche autorizzazioni ottenibili in conformità alle rispettive normative e regolamenti di settore.

Art.15 – Vigilanza e sanzioni amministrative.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla L.1/90, art.3, viene esercitata dalla ASL competente per territorio, dalla Commissione Prov.le per l'artigianato e dai soggetti a cui per legge sono attribuiti i poteri di accertamento.

Chi esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla L.1/90, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 516 a euro 2582 con le procedure di cui alla L.R. n. 21 del 09/05/1997, sanzione da applicarsi dal Sindaco nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione all'Asl, alla Camera di Commercio - Comm. Prov.le per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

Art.16 – Sanzioni regolamentari

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla L. 24/11/1981 n. 689 e dalla L. 267 del 18/08/2000, con sanzione amministrativa da applicarsi da parte del comando di Polizia Municipale nelle seguenti misure:

- violazione dell'art.1 (esercitare senza autorizzazione) da euro 100 a euro 600;
- altre violazioni da euro 50 a euro 300.

Art.17 – Disposizioni transitorie e finali

In via transitoria e solo per il primo trasferimento per il periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito procedere ad ampliamento o trasferimento secondo le normative riferite alle zone e alle distanze del previgente regolamento in alternativa a quanto qui previsto.

Art.18 – Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte degli organi competenti in materia. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il previgente regolamento.